

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

letto il piano del consumatore proposto da QUIESCENTE ANDREA, nato a Palermo il 17 luglio 1973, C.F. QSCNDR73L17G273D, residente a San Cipirrello (PA) in contrada Quarto Mulino snc, in data 21.2.2020 ed assegnato a questo giudice con provvedimento del Presidente di Sezione depositato il 27.2.2020;

vista la documentazione ed i chiarimenti resi, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 6 aprile 2020;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Marco Genovese, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che il proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, ove non vi abbia già provveduto, deve depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

visto l'art. 1 D.L. n. 11/2020, a norma del quale – salve determinate eccezioni, tra le quali non rientra il presente procedimento – a decorrere dal 9 e fino al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, termine prorogato all'11.5.2020 con decreto n. 23/2020;

**FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16 luglio 2020 ore 11.30;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., successivamente al periodo di sospensione



di cui al D.L. 23/2020, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità, dieci giorni prima della data di udienza, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

#### DISPONE

sino all'esito del procedimento:

- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione di Quiescente Andrea alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente ed al Professionista Dott. Castrense Guzzetta.

Palermo, 17 aprile 2020

**Il Giudice delegato**  
*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



# TRIBUNALE DI PALERMO

COMPOSIZIONE CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO PIANO  
DEL CONSUMATORE L.3/2012

PER IL

“SIG. [REDACTED]  
[REDACTED]”

Residente in [REDACTED], via [REDACTED]

SNC. Nato a Palermo il [REDACTED]

[REDACTED]

## INDICE DELLA PROPOSTA

<b>1.</b>	<b>Introduzione della proposta di accordo con i debitori.....</b>	<b>2</b>
1.1	<u>La premessa.....</u>	<u>2</u>
1.2	<u>Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento della Sig. [REDACTED].....</u>	<u>4</u>
1.3	<u>La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n.3/2012.....</u>	<u>5</u>
1.4	<u>La competenza del Tribunale adito.....</u>	<u>5</u>
1.5	<u>Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni.....</u>	<u>5</u>
<b>2.</b>	<b><u>L'attivo del creditore proponente.....</u></b>	<b><u>6</u></b>
2.1	<u>La somma di denaro derivante da lavoro dipendente.....</u>	<u>6</u>
2.2	<u>L'attivo immobiliare.....</u>	<u>6</u>
2.3	<u>Riepilogo dell'attivo da destinare.....</u>	<u>9</u>
<b>3.</b>	<b><u>Il passivo.....</u></b>	<b><u>10</u></b>
3.1	<u>I creditori prelatizi.....</u>	<u>10</u>
3.1.2	<u>I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.....</u>	<u>10</u>
3.1.3	<u>La degradazione dei privilegiati non soddisfatti.....</u>	<u>11</u>
3.2	<u>I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo.....</u>	<u>11</u>
3.3	<u>Riepilogo dei creditori.....</u>	<u>12</u>
<b>4.</b>	<b><u>Le spese della procedura.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
4.1	<u>Le spese di giustizia dell'OCC.....</u>	<u>12</u>
4.2	<u>Le spese necessarie per l'accesso alla procedura.....</u>	<u>12</u>
4.3	<u>Riepilogo delle spese della procedura.....</u>	<u>13</u>
<b>5.</b>	<b><u>La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari.....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b>6.</b>	<b><u>La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b>7.</b>	<b><u>Le garanzie connesse all'adempimento.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>8.</b>	<b><u>Il contenzioso giudiziale.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>9.</b>	<b><u>Le spese necessarie al mantenimento.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b>10.</b>	<b><u>La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L.3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.....</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b>11.</b>	<b><u>La richiesta di ammissione.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b>12.</b>	<b><u>Gli allegati.....</u></b>	<b><u>23</u></b>

## 1. Introduzione alla proposta di accordo con i debitori

### 1.1 La premessa

In sintesi, il Sig. [REDACTED] intende rivolgere ai propri creditori un piano del consumatore che prevede:

- la messa a disposizione di una somma complessiva pari ad Euro **29.835,24** ricavata dal versamento di 72 singole rate pari ad **Euro 465,00** ;
- una soddisfazione integrale per i creditori prededucibili ed una soddisfazione parziale per i creditori privilegiati e chirografari più elevata rispetto all'alternativa liquidatoria con tempi prefissati.

Più precisamente, con l'omologazione tale proposta prevede la:

- soddisfazione integrale delle spese afferenti l'O.C.C.;
- soddisfazione integrale delle spese necessarie per accedere alla procedura;
- soddisfazione nella misura del 28% dei creditori privilegiati (classe A) di cui all'art. 2753 del c.c.;
- soddisfazione nella misura del 10% per il creditore con privilegio speciale mobiliare Riscossione Sicilia (classe B);
- soddisfazione nella misura del 10% dei creditori chirografari;

Con istanza del \_\_\_\_\_ presentata presso l'O.C.C. istituito presso l'Ente di Protezione Segretariato Sociale, sede di Palermo, è stato nominato gestore della crisi, l'Avv. Angela Blando, con studio in Palermo in Via n. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

A seguito di vari incontri avvenuti con il gestore della crisi nominato, è stata condivisa e chiarita l'impostazione richiamata dall'art. 7 della L. nr. 3/2012, *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, (...), con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...), un accordo di ristrutturazione (...)*”, facendo discendere che il piano è stato redatto dal debitore con il proprio consulente aziendale e richiesto all' Avv. Angela Blando la relazione particolareggiata di cui all'art. 9 della L. nr. 3/2012 la quale deve indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

## *1.2 Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento del Sig. ██████████*

La storia del Sig. ██████████ ha inizio nell'anno 2007, quando decide insieme alla coniuge Sig.ra ██████████ di stipulare un contratto di mutuo, per l'acquisto di un immobile, con Banca Nazionale del Lavoro. Il ricorrente inizia a pagare le rate del mutuo a partire dal 10/06/2007 e i pagamenti vengono regolarmente effettuati per il successivo anno e mezzo, precisamente fino al 10/12/2008. Con il passare del tempo, la coniuge del ricorrente viene licenziata a causa di una polmonite che la costringe a non poter più prestare servizio presso il cementificio dove era stata dipendente fino ad allora e ciò causa l'inizio delle inadempienze nei confronti dei creditori. Da questa situazione iniziano i problemi che porteranno i due coniugi alla situazione di sovraindebitamento.

Vista la situazione critica, il ricorrente decide di attivare l'assicurazione inserita nel contratto di mutuo. Nel frattempo la coniuge del ricorrente si impegna nella ricerca di un altro impiego, senza ottenere risultati e quindi la situazione di insolvenza continua a dilungarsi. Successivamente la banca, che fino ad allora non aveva inviato alcun avviso per le rate insolute, nell'anno 2011 contatta telefonicamente il ricorrente richiedendo una somma pari ad Euro 10.000,00 poiché la suddetta banca si era impegnata a solvere alcune rate del mutuo dal periodo che andava 10/12/2008 al 16/10/2009.

Il ricorrente a causa delle difficoltà economiche richiede alla banca la possibilità di rinviare il pagamento, ricevendo da quest'ultima una risposta negativa. Il medesimo problema si presenta con Findomestic. Oltre ai debiti contratti con BNL e Findomestic, i due coniugi devono affrontare un'altra situazione debitoria con l'Istituto di credito Santander per la richiesta di un prestito personale.

Precisamente tre anni fa, il ricorrente riesce a trovare un accordo con Santander per le somme dovute e riesce a solvere alcune rate del prestito concessogli. Alla situazione debitoria generale si va ad aggiungere anche una cessione del quinto, attivata per poter far fronte alle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e per l'acquisto di un'automobile. La cessione del quinto era l'unica tipologia di finanziamento possibile per poter affrontare le spese in questione, in

quanto il ricorrente risultava moratorio per le rate non pagate durante gli anni.

Dalla situazione sopra descritta, possiamo affermare che il ricorrente ha onorato sin da subito i suoi impegni, fino al momento in cui sono sorte le difficoltà economiche sviluppatasi con la perdita del lavoro della moglie che hanno portato quest'ultimo a non poter più affrontare gli obblighi assunti.

### *1.3 La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012.*

Il Sig. ██████████ è legittimato alla presentazione del presente piano del consumatore in quanto:

- è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina l'impossibilità di farvi fronte;
- è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che non svolge alcuna attività di impresa;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.

### *1.4 La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. nr. 3/2012*

Il Sig. ██████████ è residente in ██████████), via ██████████  
██████████. Pertanto, il Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 della L. nr. 3/2012 è il Tribunale Civile e Penale di Palermo.

### *1.5 Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni*

Da un'attenta analisi del cassetto fiscale del debitore ricorrente non risultano atti di natura dispositiva negli ultimi cinque anni. Quindi tra gli atti di registro analizzati e che ivi si allegano non sono compresi atti di natura dispositiva.

\*\*\*

## 2. L'attivo del creditore proponente

L'attivo del creditore proponente è di seguito dettagliato.

### 2.1 La somma di denaro derivante dal reddito da lavoro dipendente

Il reddito del debitore, è stato calcolato in base al valore degli ultimi 2 anni delle dichiarazioni dei redditi (Modello CUD), tale importo è pari ad Euro 28.446,28.

Redditi Sig. ██████████	Valore Euro
Cud 2018	€ 29.138,56
Cud 2019	€ 27.753,99
<b>Media reddituale</b>	<b>€ 28.446,28</b>

Fonte: Modelli CUD 2018-2019

### 2.2 Attivo immobiliare

Il Sig. ██████████ è proprietario, in regime di separazione di beni, dei seguenti immobili:

- immobile (per 1/2) sito in San Cipirello (PA) Contrada Quarto Mulino SNC Piano T, foglio di mappa n. 4 part. n. 1578 sub 13 cat. A/7 classe 2 consistenza 5 vani rendita Euro 296,96 (come da visura catastale);
- immobile (per 1/2) sito in San Cipirello (PA) Contrada Quarto Mulino SNC Piano 1, foglio di mappa n. 4 part. n. 1578 sub 12 cat. A/7 classe 2 consistenza 6 vani rendita Euro 356,36;
- immobile (2/9) sito in San Giuseppe Jato (PA) Contrada Traversa SNC Piano T-1, foglio di mappa n. 5 part. n. 1172 sub 1 cat. A/6 classe 2 consistenza 13 vani rendita Euro 805,67;
- immobile (1/9) sito in San Giuseppe Jato (PA) Via Trapani 29 Piano T, foglio di mappa n. MU part. n. 204 sub 1 cat. C/2 classe 6 consistenza 26 mq rendita Euro 40,28;
- immobile (1/9) sito in San Giuseppe Jato (PA) Via Trapani 31 Piano 1, foglio di mappa n. MU part. n. 204 sub 3 cat. A/4 classe 5 consistenza 2 vani rendita Euro 79,53;



– terreno (per 1/2) sito in San Cipirello (PA) foglio di mappa n. 4 part. n. 2076 cat. Seminativo classe 3 consistenza 12 are 99 ca R.D. Euro 4,36 R.A. Euro 1,68;

Immobili	Valore attuale	Valore di realizzo
1) Immobile (per 1/2) sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino SNC (PA)	€ 265.000,00	€ 35.373,23
2) Immobile (per 1/9) sito in San Giuseppe Jato, via Trapani, 29 PT (PA)	€ 7.200,00	€ 1.000,00
3) Immobile (per 1/9) sito in San Giuseppe Jato, via Trapani, 31 P1 (PA)	€ 10.800,00	€ 1.000,00
4) Immobile (per 2/9) sito in San Giuseppe Jato, Contrada Traversa SNC (PA)	€ 100.260,00	€ 11.140,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 383.260,00</b>	<b>€ 48.513,23</b>

L'immobile sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino snc è attualmente oggetto della procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.

Il prezzo indicato nell'elaborato peritale era pari ad euro 265.000,00 ed al prossimo tentativo di vendita verrà proposto al prezzo minimo di euro 35.373,23 dopo aver subito un ribasso percentuale del 86,65%!!!

## ABITAZIONE DI TIPO CIVILE DESERTA

📍 Contrada Quarto Mulino s.n.-San Cipirello (PA)

FOTO (6)    PLANIMETRIA (3)

### 📄 Dati relativi al lotto

Casa sita nel Comune di San Cipirello, in contrada Quarto Mulino s.n. composta da appartamento al primo piano composto da tre vani e accessori con superficie coperta di circa mq. 134 iscritte al NCEU di San Cipirello al fg. 4, p.lla 1578 sub.12; appartamento al piano terra composto da due vani oltre accessori con superficie coperta pari a circa mq. 99 e porticato iscritto al n. NCEU al fg. 4 p.lla 1578 sub. 13 oltre corte esclusiva in comune di circa mq. 450,00 iscritta al fg. 4 p.lla 1578 sub. 11 bene comune non censibile.\*

INDIRIZZO	Contrada Quarto Mulino s.n., San Cipirello (PA)
LOTTO	LOTTO UNICO
NUMERO BENI	1
GENERE	IMMOBILI
CATEGORIA	IMMOBILI - IMMOBILE RESIDENZIALE
VALORE DI STIMA	€ 265.000,00

<b>CALCOLO RIBASSO IN ASTA</b>		
<b>IMMOBILE VIA CONTRADA QUARTO MULINO SNC</b>		
IMPORTO INIZIALE		€ 265.000,00
1° ribasso		€ 66.250,00
<b>Differenza</b>		<b>€ 198.750,00</b>
2° ribasso		€ 49.687,50
<b>Differenza</b>		<b>€ 149.062,50</b>
3° ribasso		€ 37.265,63
<b>Differenza</b>		<b>€ 111.796,88</b>
4° ribasso		€ 27.949,22
<b>Differenza</b>		<b>€ 83.847,66</b>
5° ribasso		€ 20.961,91
<b>Differenza</b>		<b>€ 62.885,74</b>
6° ribasso		€ 15.721,44
<b>Differenza</b>		<b>€ 47.164,31</b>
7° ribasso		€ 11.791,08
<b>Differenza</b>		<b>€ 35.373,23</b>

Come si evince dalla precedente tabella il debitore ricorrente possiede una esigua quota degli immobili che non sono stati inseriti nell'attuale procedura esecutiva, che sarebbero difficilmente vendibili.

Per la corretta determinazione dei valori degli immobili del ricorrente si è fatto riferimento ai valori ed alle risultanze indicate nella precedente tabella.

Partendo dal predetto valore, considerati ed analizzati i seguenti dati oggettivi:

- il pessimo andamento delle vendite in sede esecutiva, sia in termini di riduzione degli importi rispetto alle basi iniziali;
- la relazione tecnica estimativa (CTP) redatta dall'architetto Marco Bellante iscritto presso l'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n. 4544;

- la relazione tecnica estimativa redatta dal CTU nominato all'uopo dal Tribunale di Palermo;

Occorre evidenziare altresì che il valore indicato nella tabella precedente per l'immobile di San Cipirello in Contrada Quarto Mulino è calcolato non sulla effettiva quota di possesso del debitore ricorrente ma per l'intero come da prossimo valore di offerta minima indicato nella **procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.**

### *2.3. Riepilogo dell'attivo da destinare*

In sintesi, l'attivo da destinare ai creditori del sig. [REDACTED], è pari ad Euro 29.835,24 come segue:

<b>Modalità di rimborso</b>	<b>Valore</b>
<b>Compenso OCC</b>	€ 2.750,00
<b>Compenso Avv. Angela Blando</b>	€ 1.586,00
<b>BNL SPA</b>	€ 24.096,52
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 1.402,72
<b>IFIS NPL (Santander)</b>	€ 1.155,00
<b>Banca di Sassari (cessione del quinto)</b>	€ 2.226,00
<b>Totale proposta complessiva</b>	<b>€ 29.835,24</b>

Come già evidenziato in precedenza la soddisfazione del ceto creditorio da parte del debitore ricorrente avverrà tramite il versamento di 72 rate mensili da Euro 465,00, per un totale di Euro 29.835,24 per la soddisfazione di tutti i creditori.

\*\*\*

### 3. Il passivo

Passivo	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 2.750,00
Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 86.059,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 14.027,24
IFIS NPL (Santander)	€ 11.550,00
Banca di Sassari (cessione del quinto)	€ 22.260,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 115.972,24</b>

#### 3.1 I creditori prelatizi

L'unico creditore prelatizio è rappresentato da BNL SPA in seguito al contratto di mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente e dalla coniuge, Sig.ra Calogera Spica. L'importo residuo vantato dal creditore prelatizio è pari ad **Euro 86.059,00**.

N.B. Tale creditore in funzione del Piano del consumatore presentato anche dalla moglie del ricorrente, la Sig.ra Calogera Spica riceverà una percentuale di soddisfazione complessiva pari al 56%.

#### 3.1.2 I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.

Trattasi di altri creditori con privilegio speciale sui beni immobili del debitore per imposte, sanzioni secondo le norme in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Nonché i tributi per tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie.

Per quanto riguarda tali **creditori con privilegio speciale mobiliare** il debitore ricorrente intende soddisfare nella misura del 10% il creditore

Riscossione Sicilia Spa. La somma da restituire a Riscossione Sicilia Spa, in qualità di creditore con privilegio speciale mobiliare, è pari ad **Euro 14.027,24** che con l'applicazione del 10%, in base alla seguente proposta, arriverà ad una cifra pari ad **Euro 1.402,72**.

Ai fini della presente proposta, quindi, si intende soddisfare il creditore con privilegio speciale Riscossione Sicilia SPA per il suddetto ammontare.

### *3.1.3 La degradazione dei privilegiati non soddisfatti*

**Come si dimostrerà nei successivi paragrafi non ci sono privilegiati non soddisfatti che saranno degradati in chirografo.**

### *3.2 I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo*

I creditori sono:

- IFIS NPL (Santander) per l'ammontare complessivo di **Euro 11.550,00**;
- Banca di Sassari (cessione del quinto) per l'ammontare complessivo di **Euro 22.260,00**.

### 3.3 Riepilogo dei creditori

<b>Passivo</b>	<b>Debito residuo Euro</b>
<b>Compenso Gestore della crisi</b>	€ 2.750,00
<b>Avv. Angela Blando</b>	€ 1.586,00
<b>BNL SPA</b>	€ 86.059,00
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 14.027,24
<b>IFIS NPL (Santander)</b>	€ 11.550,00
<b>Banca di Sassari (cessione del quinto)</b>	€ 22.260,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 115.972,24</b>

\*\*\*

## 4. Le spese della procedura

Questo particolare paragrafo sarà dedicato alla quantificazione delle spese della procedura, suddividendole in spese di giustizia e quelle necessarie all'accesso della procedura.

### 4.1 Le spese di giustizia dell'O.C.C.

Trattasi dell'onorario spettante all'O.C.C. individuato in funzione della nomina da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Palermo, pari all'onorario massimo oltre I.v.a.. Il tutto pari ad Euro 2.750,00.

### 4.2 Le spese necessarie per l'accesso alla procedura

Le spese relative all'accesso alla procedura sono state sostenute anticipatamente dalla sig. [REDACTED] e dalla sua famiglia e per tale motivo non verranno conteggiate all'interno della stessa. Quindi le spese procedurali consistono esclusivamente nel compenso al nominato OCC stabilito secondo i minimi tabellari ed accettato dal debitore ricorrente per Euro 2.750,00 ed il compenso dell'Avv. Angela Blando che rappresenterà il debitore nei vari passaggi della procedura per Euro 1.586,00.

#### 4.3 Riepilogo delle spese della procedura

In sintesi le spese dalla procedura sono così riepilogate:

Creditori Prededucibili - 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Organismo di Composizione della Crisi	€ 2.750,00	Prededucibile	Prededucibilità prevista dalla L.3/2012
Avv. Angela Blando	€ 1.586,00	Prededucibile	Prededucibilità prevista dalla L.3/2012
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.336,00</b>		

\*\*\*

#### 5. La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari

In primis, l'attivo da destinare ai creditori assomma ad Euro 29.835,24 come segue:

Modalità di rimborso	Valore
Compenso OCC	€ 2.750,00
Compenso Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 24.096,52
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.402,72
IFIS NPL (Santander)	€ 1.155,00
Banca di Sassari (cessione del quinto)	€ 2.226,00
<b>Totale proposta complessiva</b>	<b>€ 29.835,24</b>

Da questo devono essere decurtate le spese della procedura, come segue:

Attivo	Importi
Descrizione	Importi
Compenso OCC	€ 2.750,00
Compenso Avv. Blando	€ 1.586,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.336,00</b>
<b>Residuo</b>	<b>€ 25.499,24</b>



Pertanto, Euro 24.096,52 (tale importo rappresenta il mutuo e verrà soddisfatto insieme alla coniuge, per l'altra metà del suo ammontare) sono da destinarsi ai creditori privilegiati generali di cui all'art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come segue:

Creditori Privilegiati (A) – 28%	Importo	Privilegio	Motivazioni
<b>BNL SPA</b>	€ 24.096,52	Ipoteca	Mutuo ipotecario
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.096,52</b>		

Garantendo a questi una soddisfazione del 28% per quanto riguarda il debito nei confronti di BNL SPA in qualità di creditore privilegiato.

Come è stato descritto in precedenza anche la moglie del ricorrente ha presentato anch'ella un Piano del consumatore, strettamente legato alla presente proposta, motivo per cui tale creditore riceverà una soddisfazione nettamente superiore, si riporta di seguito anche la proposta di quest'ultima per garantire un visione più completa.

#### PROPOSTA CALOGERA SPICA

Creditori Privilegiati (A) – 28%	Importo	Privilegio	Motivazioni
<b>BNL SPA</b>	€ 24.096,52	Ipoteca	Mutuo ipotecario
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.096,52</b>		

Sulla scorta della tabella precedente risulta abbastanza evidente che la soddisfazione complessiva del creditore privilegiato BNL Spa è pari ad euro 48.193,04 ovvero il 56% del totale residuo complessivo

Quindi, Euro 1.402,72 sono da destinarsi ai creditori privilegiati generali di cui all'art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come segue:

Creditori Privilegiati (B) – 10%	Importo	Privilegio	Motivazioni
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 1.402,72	Privilegio speciale mobiliare	Tributo
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.402,72</b>		

Garantendo a questi una soddisfazione del 10% per quanto riguarda il debito nei confronti di Riscossione Sicilia in qualità di creditore privilegiato.



A questo punto, la cifra di Euro 3.381,00 va a soddisfare i creditori chirografari come segue:

Creditori Chirografari - 10%	Importo	Privilegio	Motivazioni
IFIS NPL (Santander)	€ 1.155,00	Nessuno	Prestito
Banca di Sassari (cessione del quinto)	€ 2.226,00	Nessuno	Cessione del quinto
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.381,00</b>		

**Garantendo questi una soddisfazione del 10%.**

In merito al contratto di ***cessione del quinto*** stipulato dal ricorrente con Banca di Sassari occorre evidenziare quanto segue.

A tal proposito il contratto di finanziamento detto di cessione del quinto è un contratto che rientra nel novero degli atti a formazione complessa realizzando, nel contempo e contestualmente, un rapporto di credito e di cessione del credito.

**A tal proposito la procedura di sovraindebitamento, è una procedura concorsuale, ne consegue che garantita deve essere la par conditio creditorum , garanzia che non troverebbe applicazione se fosse consentito *il soddisfacimento integrale di singoli creditori a discapito di altri ( con la cessione che rimane in essere).***

*D'altronde E' la legge stessa, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, ai sensi dell'art. 7 legge 3 / 2012 .” crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente,*

***Orbene se è consentito la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio speciale, pegno e ipoteca, a maggior ragione deve essere consentita la soddisfazione parziale del credito derivante da delega o cessione.***

*Questo è quanto è stato statuito dal tribunale di Siracusa con sentenza del dr Perna 2016.06.17 che ha omologato un piano del consumatore ricomprendendo i crediti oggetto di cessione per non violare i principi posti a tutela della par conditio creditorum ed in quanto attraverso una interpretazione a contrario della normativa che consente la falcidiabilità dei crediti muniti con pegno ed ipoteca (pur nei limiti di quanto ricavabile con la liquidazione )*

per converso deve essere garantita a quei crediti oggetto di cessione i quali non espressamente esclusi.

Orbene nel nostro caso concreto il credito relativo non è assistito da privilegio e può essere falcidiato o ridotto nel suo ammontare , in concorso con gli altri crediti chirografari, in relazione al presumibile guadagno ricavabile dalla procedura concorsuale del debitore.

***Ulteriormente nel nostro caso concreto la questione deve essere interpretata nel senso che devono essere distinti i ratei scaduti da quelli futuri per i quali è possibile proporre una falcidia,(efficacia obbligatoria) sulla scorta della seguente pronuncia della Cassazione “ con la cessione del credito si realizza una cessione di quei crediti futuri che si trasferiscono al cessionario solo nel momento in cui essi verranno ad esistenza, prima del realizzarsi di tale evento la attuata cessione produrrà la sola mera efficacia obbligatoria tra le parti ma non anche 'effetto traslativo.***

***Sicché , Il lavoratore / pensionato, quindi, non trasferisce la titolarità totale del proprio credito (in un rapporto di lavoro, ben più complesso del solo diritto alla remunerazione), bensì conferisce alla controparte la legittimazione alla riscossione del numerario.***

Pertanto trattandosi di un credito futuro rimane nella disponibilità del debitore cedente producendo nei confronti del creditore solo un effetto meramente obbligatorio e non traslativo, (Corte di Cassazione sent. n. 2746 del 15/09/1972, n. 9997/1996, n. 6422/2003, n. 17590/2005n. 2746 del 08/02/2007, n. 551 del 17-01-2012 etc).

*Ne deriva che la disponibilità del credito in questione è rimesso alla volontà del debitore istante sign. ██████████ il quale per mezzo di questa difesa insiste sull'inserimento di tale credito nella procedura e deve essere considerato non di natura privilegiata (ai sensi dell'art. 1263 c.c. il credito ceduto si trasferisce con i relativi privilegi al cessionario), ma credito da finanziamento , di natura chirografaria.*

***Dunque deve essere ammesso nel piano del consumatore il credito in questione nella disponibilità del sign. ██████████ di natura chirografaria con le relative percentuali di soddisfacimento indicate nella istanza.***

***Orbene a queste conclusioni è pervenuto il tribunale di Livorno 5/2016 ( v. decreto di omologa all.) che ha ammesso nel piano del consumatore sia la cessione del quinto che del tfr.***

*In forza di tale principio, il tribunale di Livorno, ha statuito che “è ammissibile al Piano del Consumatore, sia la cessione di credito che il tfr il quale sospende*

l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologa del Piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti ,secondo le norme di legge, proprio in ragione del fatto che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro” e lo stesso (credito) sorge “relativamente ai ratei di stipendio quando egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile”.

**Ne deriva che certamente tale procedura non distingue la tipologia del contratto da cui deriva il credito ma riguarda , proprio per garantire la parità dei creditori, tutte le procedure esecutive.**

In sintesi nella tabella seguente vengono rappresentati gli importi e le modalità di rimborso del ceto creditorio:

Modalità di rimborso	Valore	Tempistica
<b>Compenso OCC</b>	€ 2.750,00	N. 9,32 rate da Euro 294,91 da gennaio 2020 a settembre 2020
<b>Compenso Adv. Angela Blando</b>	€ 1.586,00	N. 9,32 rate da Euro 107,09 da gennaio 2020 a settembre 2020
<b>BNL SPA</b>	€ 24.096,52	N. 51,82 rate da Euro 465,00 da ottobre 2020 a febbraio 2025
<b>Riscossione Sicilia Spa</b>	€ 1.402,72	N. 3,01 rate da Euro 465,00 da marzo 2025 a maggio 2025
<b>IFIS NPL (Santander)</b>	€ 1.155,00	N. 7,27 rate da Euro 158,85 da giugno 2025 a dicembre 2025
<b>Banca di Sassari (cessione del quinto)</b>	€ 2.226,00	N. 7,27 rate da Euro 306,15 da giugno 2025 a dicembre 2025
<b>Totale proposta complessiva</b>	<b>€ 29.835,24</b>	

\*\*\*

## **6. La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità di esecuzione**

Nella modalità di rimborso rappresentata viene descritta la soddisfazione di tutti i creditori, compresi quelli coinvolti nell'ambito della presente procedura. Nella prima parte viene indicata la modalità di rimborso per il ceto creditorio prededucibile (in base alla legge 3/2012), che comprende il compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) pari ad Euro 2.750,00 e il compenso da versare all'avvocato Angela Blando pari ad Euro 1.586,00. Il primo importo, dovuto all'OCC dovrà essere versato in 9,32 rate mensili da Euro 294,91 partendo da gennaio 2020 fino a settembre 2020. Il secondo importo, dovuto all'avv. Angela Blando dovrà essere versato in 9,32 rate mensili da Euro 107,09 da gennaio 2020 fino a settembre 2020. Successivamente viene indicato l'importo pari ad Euro 24.096,52 che dovrà essere versato a BNL SPA in 51,82 rate mensili da Euro

465,00 cadauno, in qualità di creditore privilegiato. L'importo in esame dovrà essere versato a partire da ottobre 2020 a febbraio 2025, per l'estinzione definitiva del mutuo. A seguire viene indicato l'importo pari ad Euro 1.402,72, che deve essere versato a Riscossione Sicilia Spa in qualità di creditore privilegiato. Il seguente importo dovrà essere versato in 3,01 rate mensili da Euro 465,00, partendo da marzo 2025 fino a maggio 2025. A seguire vengono indicati gli importi da versare a IFIS NPL (Santander) e Banca di Sassari (cessione del quinto) in qualità di creditori chirografari. Il primo importo è pari ad Euro 1.155,00 e dovrà essere versato in 7,27 rate mensili da Euro 158,85, partendo da giugno 2025 fino a dicembre 2025. Infine viene riportato l'importo pari ad Euro 2.226,00, che dovrà essere versato Banca di Sassari per cessione del quinto. Il seguente importo dovrà essere versato in 7,27 rate mensili da Euro 306,15, partendo da giugno 2025 fino a dicembre 2025. In base alle cifre che sono state descritte, il debitore dovrà versare un importo totale pari ad Euro 29.835,24. La procedura sarà adempiuta entro 6 anni dall'omologazione della presente proposta.

\*\*\*

## **7. Le garanzie connesse all'adempimento**

Non sono presenti, nell'ambito della seguente procedura, garanzie connesse all'adempimento.

\*\*\*

## **8. Il contenzioso giudiziale**

Allo stato attuale non vi è un contenzioso in essere a favore né contro nei confronti il Sig. ██████████.

\*\*\*

## **9. Le spese necessarie al mantenimento**

Le uniche entrate del Sig. ██████████ sono date dal reddito di impiegato,

Attualmente le spese per il sostentamento familiare del Sig. ██████████ e della moglie sono pari ad euro 21.100,00 annui (come da prospetto allegato). L'I.s.t.a.t., certifica come livello di spesa per tre componenti nelle Isole (link:

[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_SPEMMFAM](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM)) di euro 1.646,59 mensili (vedi allegato) corrispondenti ad euro 19.759,08 annui. Stimando, in euro 27.753,99 il reddito complessivo futuro del nucleo familiare (come da ultimo Cud 2019), si evince l'impossibilità del debitore ricorrente a mettere a disposizione della procedura somme aggiuntive a quelle previste dalla presente proposta.

\*\*\*

#### **10. La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L. 3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Come è noto, l'art. 7 della L. n. 3/2012, dispone che *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurata il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”*.

Pertanto lo scopo della presente paragrafo è quello di individuare la somma e la percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per liquidazione si intende che i creditori privilegiati generali e speciali dovranno essere soddisfatti per un importo almeno pari al ricavato dalla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio personale sui quali insiste il diritto di privilegio. **Una tale circostanza comporta la necessità di stimare il possibile valore di realizzo, sul mercato, del patrimonio del debitore.**

Orbene, la norma come noto onera il Gestore nominato al deposito di una relazione attestativa che ha la finalità ultima di rendere edotti i creditori ed il Tribunale del valore di mercato realisticamente ricavabile a prezzi di realizzo in caso di liquidazione.

Quindi, riprendendo le considerazioni svolte in materia di concordato fallimentare e preventivo, il valore di mercato da individuare per rendere

ammissibile la falcidia, altro non è che l'importo realizzabile con la liquidazione fallimentare.

Vi è da chiedersi, però, se quanto si è argomentato in tema di concordato preventivo e fallimentare possa ritenersi utilmente applicabile anche in caso di sovraindebitamento. Da notare, infatti, che sia la disposizione di cui all'art.160

L. Fall. sia quella ex art.7 L.3/2012, fanno entrambe riferimento ad una generica alternativa liquidatoria.

Quindi è assolutamente non discutibile che l'alternativa ad un epilogo negativo di un'istanza di concordato preventivo è la procedura concorsuale, sicchè è da credere che in quel caso la falcidia possa ragionevolmente riferirsi alla liquidazione fallimentare quale naturale alternativa.

Diverso invece è il caso che si prospetta nelle procedure da sovraindebitamento.

Un dato inconfutabile ed indiscusso è che la valutazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione vada operata a valori di mercato in caso di liquidazione e quindi non secondo criteri di funzionamento, ma **secondo criteri di realizzo**.

Nello specifico, per ciò che concerne i beni immobili, non sarà il valore normale o il valore corrente che essi hanno sul mercato in caso di funzionamento, ma sarà il valore corrente in caso di liquidazione. Il che impone l'applicazione al valore corrente di funzionamento di un **adeguato coefficiente di deprezzamento** che tenga anche conto del mercato di riferimento e della concreta vendibilità nei tempi prospettati.

Uno spunto molto interessante è dato da un decreto di omologa esperito dal Tribunale di Napoli il 21 ottobre 2015

*"Stabilito che, nel piano del consumatore, **l'alternativa liquidatoria non possa che riferirsi ad una esecuzione individuale coattiva**, va valorizzata la motivazione assunta nella valutazione del bene immobile oggetto di falcidia.*

*[...] la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue come fine non*

*la valutazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di una ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali".*

**Con la presente proposta, invece, viene offerto al creditore privilegiato BNL SPA una soddisfazione del 28%.**

**Orbene, volendo considerare il calcolo dell'alternativa liquidatoria sulla reale quota di possesso del ricorrente del bene immobile attualmente oggetto della procedura esecutiva 43/2011 R. Es., tale valore è pari ad euro 17.686,61. Poiché l'offerta al creditore ipotecario BNL Spa è invece pari ad euro 24.096,52 possiamo tranquillamente affermare che l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria è ampiamente rispettata.**

**Orbene, nel caso volessimo considerare anche il piano del consumatore presentato dal coniuge Sig.ra Calogera Spica, e quindi effettuare il calcolo dell'alternativa liquidatoria sul valore intero dell'immobile in parola pari ad euro 35.373,23, allora la proposta complessiva aumenterebbe fino ad euro 48.193,04 e quindi anche in tal caso l'ipotesi basata sull'alternativa liquidatoria risulta ampiamente rispettata.**

Occorre sottolineare ancora che in ogni caso l'omologa della presente proposta permetterebbe ai creditori un ricavato maggiore rispetto a quello che potrebbero ottenere dall'esito della suddetta procedura esecutiva in considerazione delle somme aggiuntive che verranno versate ai creditori da parte del debitore ricorrente inerenti alle seppur esigue quote di possesso degli altri immobili indicati nelle tabelle precedenti.

**Quindi in definitiva il ceto creditorio beneficerebbe di una somma aggiuntiva pari ad euro 12.140,00.**

**Mentre al creditore privilegiato Riscossione Sicilia una soddisfazione del 10% ed ai creditori chirografari verrà offerta una percentuale del 10%.**

**Quindi la condizione posta dall'art. 7 della L. nr. 3/2012 risulta rispettata.**

## **11. La richiesta di ammissione**

Alla luce delle articolate considerazioni sopra svolte,

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Sig. Giudice di voler fissare l'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. nr. 3/2012. Infatti, solo grazie al piano del consumatore ed al successivo esdebitamento il Sig. Andrea Quiescente e la sua famiglia potranno ri-acquisire una vita sociale.

A disposizione per ogni chiarimento, con la massima osservanza.

Palermo, 17/10/2019

*Sig. Andrea Quiescente*

